

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI COMBURENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MEZZI AZIENDALI PER DODICI MESI.



ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

La gara ha per oggetto la fornitura di combustibili occorrenti per la manutenzione di impianti e mezzi aziendali. Di seguito si riportano le tipologie di gas di ns interesse e i quantitativi di massima che si prevedono acquistare:

TIPOLOGIA GAS	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' PRESUNTE
Ossigeno in bombole	MC	100
Acetilene in bombole	Kg	80
Miscela AR CO2	MC	50
Freon 134 in bombole	Kg	1700
Miscela argon gassoso	MC	10
Azoto gassoso	MC	15

ART. 2 PREZZI UNITARI A BASE DI GARA

TIPOLOGIA GAS	UNITA' DI MISURA	PREZZI A BASE DI GARA
Ossigeno in bombole	MC	€ 3,20
Acetilene in bombole	Kg	€ 7,15
Miscela AR CO2	MC	€ 5,05
Freon 134 in bombole	Kg	€ 11,00
Miscela argon gassoso	MC	€ 7,35
Azoto gassoso	MC	€ 3,50

L'importo complessivo presunto per l'intera fornitura risulta essere pari a **€ 19.970,50 oltre IVA.**

Continua

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi dodici a partire dalla data del primo ordinativo e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 4 VERIFICA CARATTERISTICHE TECNICHE

Resta salva la facoltà dell'AMAT in qualsiasi momento di effettuare dei controlli chimici sul prodotto fornito presso un laboratorio terzo accreditato per prove identiche o affini a quelle di interesse; nel caso in cui l'esito delle analisi dovessero dare delle non conformità sulla bontà del prodotto, l'onere delle spese sarà a carico della ditta aggiudicataria.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento dell'obbligazione indicata nel comma che precede, costituisce grave inadempimento, da parte della ditta appaltatrice, e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare, in danno dell'aggiudicataria, l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 5 PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali, ottenuti dall'applicazione dello sconto percentuale unico offerto sui prezzi a base di gara sotto riportati, rimarranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto. Pertanto non sarà in alcun modo e per nessun motivo suscettibile di revisione.

ART. 6 SPESE

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, imballo e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso i magazzini aziendali.

ART. 7 TERMINI DI CONSEGNA

Il materiale sarà ordinato con lettera che verrà anticipata a mezzo PEC.

La ditta fornitrice si impegna a consegnare il materiale richiesto **entro gg. 15** naturali e consecutivi dalla data dell'ordine.

Le parti precisano espressamente e convengono che il termine di cui al comma precedente è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile. Pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà per l'AMAT Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

Continua

ART. 8 VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE

La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare entro la scadenza naturale del contratto l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

ART. 9 LUOGO DELLA CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire presso i magazzini aziendali siti in Palermo - Via Roccazzo n° 77, dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

ART. 10 CONTESTAZIONE MATERIALE

L'Azienda si riserva il diritto di esaminare il materiale pervenuto nei propri magazzini e di contestarlo entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione. Eventuale merce difettosa verrà restituita con l'obbligo della ditta fornitrice di sostituirla entro i termini assegnati dall'Azienda.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento dell'obbligazione indicata nel comma che precede, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 11 PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

In caso di ritardo nella consegna del materiale o nella sostituzione di quello contestato, sarà applicata al fornitore la penalità, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 3‰ (trepermille) al giorno sull'importo contrattuale del materiale non consegnato.

Trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza della consegna, l'Azienda si riserva il diritto di disdettare l'ordine, procedendo ad una autonoma ricerca del materiale sul mercato nazionale, addebitando gli oneri aggiuntivi alla ditta inadempiente. Se non verrà esercitata l'opzione della disdetta, continuerà a decorrere la penale fino alla data di effettiva consegna.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 10,00.

ART. 12 FATTURAZIONE

Con l'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01.07.2017, questa Azienda è assoggettata al regime dello Split Payment. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura con la seguente dicitura: **"fattura emessa in regime di Split Payment – art. 17-ter del D.P.R. N.633/1972"**, che prevede il pagamento del solo imponibile.

Continua

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un singolo ordine, di cui dovrà riportare numero e data e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **“amat.fatture@pec.it”**.

Pertanto, nel caso in cui una fattura riportasse particolari riferiti a più ordini, la stessa sarà contestata con le conseguenze di cui al successivo articolo 13.

ART. 13 PAGAMENTO

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte della Direzione competente dell'Azienda di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione prevista dagli accordi interbancari.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

ART.14 I.V.A.

L' I.V.A. è a carico di questa Azienda, mentre ogni altro onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

ART.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice agli artt. 4 e 10 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art.1457 del codice civile nel caso di mancata consegna nel termine essenziale di cui al precedente art. 7.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'AMAT Palermo SpA avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Continua

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura, fermo restando che, *se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%*, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 18 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 e s.m.i., vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato predisposto** il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, **non** si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi **risultano essere pari a zero** in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 15

Continua

l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.